

TRIBUNALE DI LECCE
SEGRETERIA PRESIDENZA

10 LUG 2024
 5190

PERVENUTO/DEPOSITATO
 Prot. n. 4399

Espresso il Tribunale di LECCE - Prot. 17/07/2024.0009294.R



Avv. Natale Alessandro MISSINEO
 PATROCINANTE IN CAUSAZIONE
 Piazza G. Mazzini n. 28 - 88046 LASSIZIA TERRELLI Tel/fax 0968-29693
 Mail: alexandromissineo@libero.it - P.E.C. natala.missineo@avviancero.legalmail.it
 P. IVA 02766440795 - c.f. 685851170106N12649

TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
SEZIONE LAVORO

Ricorso n. 10123/2023 R.G. - G. L. Dott. L. Bellanova

**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
 PER PUBBLICI PROCLAMI**

Per: CAROLI' ROMAN, con l'Avv. Natale Alessandro Missineo

-Ricorrente-

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito e altri

Il sottoscritto, in qualità di procuratore e difensore del ricorrente,

Premesso

- che con il provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 19/6/2024 il Giudice adito ha disposto l'integrazione del contraddittorio nelle forme ordinarie;
- che tale modalità risulta eccessivamente gravosa da attuare, dato l'alto numero dei soggetti controinteressati e come tali destinatari della notifica degli atti causa;
- che l'art. 151 c.p.c., prevede che "Il Giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";
- che la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., invece potrebbe essere evitata in quanto, per come sostenuto da autorevole giurisprudenza, l'evoluzione normativa e tecnologica, permette di individuare

*Il fatto che
 l'elenco dei
 soggetti che
 erano sottoposti
 al p.g. precedente
 al Tribunale
 erano tutti
 a procedura
 L. 10/1/24*

Prov. n. 206 / 24

*V° si autorizza la notifica
 ex art. 150 c.p.c.
 Lecce, 23-10-2024*

PP
IL LEGGENTE
 D. F. G. P. M. FASCA

Fornito da: NATALE MISSINEO Emesso da: ATUAGPEC EU QUALIFIED CERTIFICATE CA 01 Server: 26/06/2024



nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di evitare l'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

-che in effetti, qualora si optasse per l'applicazione dell'art. 150 c.p.c., il ricorrente sarebbe costretto ad affrontare ulteriori oneri economici che potrebbero indurlo ad abbandonare il ricorso proposto per cui


CHIEDE

di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito -area tematica - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione udienza e dei successivi provvedimenti del Giudice o mediante l'art. 150 c.p.c.


Catania-Lamezia Terme 24/6/2024

Avv. Natale Alessandro Missineo

V^o in Inviolabile al P.d. - sole - per il perito ex art.
150, c.p.c. e 50 disp. att. c.p.c. -
Lecce, 16.7.2024


IL PRESIDENTE REGENTE
Dott.ssa Anna Rita PASCA

Per. n. 12371/24


V. Nobile - oste.
Ce, 8.10.24


Dott.ssa Paola CUCCARESE

Ave. Natale Alessandro MISSINEO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Piazza G. Mazzini n. 28 - 88046 LAMEZIA TERME Tel./fax 0968 - 29693
Mail: alexandromissineo06@libero.it - P.E.C. natale.missineo@avvlamezia.legalmail.it
P. IVA 02565440795 e.c. MSSNTL70H06M208P

TRIBUNALE CIVILE DI LECCE

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per: **CAROLI' ROMAN**, nato in Ucraina il 9.9.1997, residente in Lecce, Via Francesco Camassa n. 14, cod. fisc. CRLRMN97P09Z138R, rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Alessandro Missineo (cod. fisc. MSSNTL70H06M208P), con domicilio digitale presso il difensore il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni alla p.e.c. natale.missineo@avvlamezia.legalmail.it ovvero al fax 0968/29693, giusta procura speciale allegata al presente ricorso, stesa su foglio separato dal quale è estratta copia informatica conforme per immagine, che viene depositata con modalità telematica

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec ags.rna@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Bari, Via Sigismondo Castromediano n. 123, cod. fisc. 80024770721, **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE A.T. DI LECCE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, Via Cicolella n. 11, cod. fisc. 80010310755, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, pec uds.ba@mailcert.avvocaturastato.it;
IC DI POGGIARDO (LE), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Poggiardo, pec leic88000b@pec.istruzione.it

Premesso



-che la ricorrente ha prestato servizio nella vigenza dell'attuale graduatoria presso la Scuola Statale in epigrafe e che, in data 14/4/2021, ha presentato, ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA - profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, rappresentando di aver svolto servizio civile dal 1/9/2018 al 31/8/2019 (docc. 1 e 2);

-che, nelle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico in epigrafe, sono stati riconosciuti al ricorrente punti 14,95 per il profilo di assistente amministrativo e punti 9,97 per quello di collaboratore scolastico (doc. 2,3), senza che gli siano stati riconosciuti punti 6 per i dodici mesi di servizio civile effettivamente prestato (docc. 3,4) ma soltanto punti 0,60.

Considerato

che secondo il D. lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente, *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"* e che identica statuizione è contenuta nel successivo art. 569, comma 3°, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA.

Il D. lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che *"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"* e, al comma 2, che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche*

amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

Secondo il Ministero, gli artt. 485 e 569 D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, sarebbero applicabili soltanto dopo l'assunzione in ruolo.

Detta interpretazione restrittiva non tiene però in debita considerazione la portata generale della norma contenuta nell'art. 2050 D. Lgs. n. 66/2000 sopra richiamato.

La giurisprudenza di legittimità ha già più volte statuito sul punto, dando così luogo ad un orientamento che può dirsi consolidato, interpretando estensivamente la disposizione del Codice dell'Ordinamento Militare (preceduta peraltro da disposizione avente simile tenore, come osservato nelle pronunce).

Molto chiara è sul punto Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020, Rv. 657513 - 02 che così ha motivato: *"secondo l'art. 485, co. 7, d. Lgs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del d. Lgs. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce poi, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»; secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art.*



4

ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)".

Nello stesso senso si vedano: Cass. Sez. L, Ordinanza n. 41894 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 36354 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 35380 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 34688 del 2021; Cass. Sez. L; Sez. L, Ordinanza n. 33151 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15467 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15127 del 2021.

Appare utile segnalare che la Suprema Corte, nelle ordinanze n. 34687 del 2021 e n. 34686 del 2021 ha affrontato anche la questione della asserita discriminazione che l'ampia interpretazione dell'art. 2050 comporterebbe in danno delle concorrenti di sesso femminile. Secondo la Corte *"Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal Ministero ricorrente, alcuna violazione dell'articolo 3 Costituzione né della direttiva nr. 54/2006/CE, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira, dunque, a rinnovare un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca della leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie"*. Si richiama altresì l'analogo orientamento espresso dal giudice amministrativo (sentenza CDS n. 1720/22 del 10.03.2022; sentenza CDS n. 3286/22 del 27.04.2022; sentenza CDS n. 7383/22 del 23.08.2022).

Alla luce delle suddette pronunce discende la necessità di disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021), e tutti gli atti



-accogliere la domanda proposta e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento di un punteggio di punti sei, per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto scolastico ove ha prestato servizio il ricorrente, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli nelle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico in epigrafe, punti 20,35 per il profilo di assistente amministrativo e punti 15,37 per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;

-per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie III fascia di circolo e di istituto per il personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;

-in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Si allegano:

1. Domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA III fascia;
2. Attestato servizio civile;
3. Scheda valutazione titoli (AA);
4. Scheda valutazione titoli (CS);
5. Titolo di studio;
6. Diffida al MIM;



7. Diffida a IC di Poggiardo;

Lecce - Lamezia Terme 18/9/2023

Avv. Natale Alessandro Missineo